

REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE

C P E
F O N D A Z I O N E D I
P R E V I D E N Z A E N E R G I A

Valido dal 1° gennaio 2015

Indice

Art. 1	Principi generali	2
Art. 2	Condizioni per una cassa di previdenza con diverse imprese affiliate	2
Art. 3	Condizioni per una cassa di previdenza unica	2
Art. 4	Condizioni per la Fondazione in senso stretto	2
Art. 5	Uscite volontarie	2
Art. 6	Obbligo di notifica ed esame della condizioni	2
Art. 7	Giorno di riferimento	3
Art. 8	Bilancio della liquidazione parziale	3
Art. 9	Quota dei fondi liberi	3
Art. 10	Conteggio di un eventuale disavanzo	3
Art. 11	Diritti in caso di uscita individuale	3
Art. 12	Diritti in caso di uscita collettiva	3
Art. 13	Finanziamento dell'accantonamento per beneficiari di rendite restanti	4
Art. 14	Procedura	4
Art. 15	Entrata in vigore, disposizioni finali	4



Art. 1 Principi generali

- (1) Il presente regolamento viene emanato dal Consiglio di fondazione della CPE Fondazione di previdenza Energia (detta qui di seguito "Fondazione") in virtù dell'art. 31 cpv. 2 del regolamento di previdenza e dell'art. 23 LFLP, art. 53d LPP, art. 27g e 27h OPP 2. Esso disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale per la Fondazione e le sue casse di previdenza.
- (2) Nel presente regolamento sono impiegati i seguenti termini e definizioni:

Impresa	datore di lavoro affiliato alla Fondazione tramite una convenzione di adesione;
Assicurati / dipendenti	collaboratori assicurati presso la Fondazione nonché persone incapaci di lavorare fino al percepimento delle prestazioni o all'uscita dalla Fondazione;
Beneficiario di rendita	chi riceve una rendita dalla Fondazione;
Gruppo	sono considerate come gruppo tutte le imprese che costituiscono un'unità economica e sono legate tra di loro sotto la stessa direzione da una maggioranza di voti o in altro modo;
Cassa di previdenza	comprende i diritti e gli impegni degli assicurati e dei beneficiari di rendite delle imprese che ne fanno parte;
Fondazione in senso stretto	comprende i patrimoni e gli impegni che non possono essere attribuiti a una cassa di previdenza;
Uscita collettiva	uscita di assicurati dalla Fondazione e passaggio a un nuovo istituto di previdenza come gruppo unito di almeno 10 assicurati;
Uscita individuale	uscita che non rappresenta un'uscita collettiva.

Art. 2 Condizioni per una cassa di previdenza con diverse imprese affiliate

- (1) Le condizioni per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza con diverse imprese affiliate sono adempiute quando:
- l'effettivo di un'impresa è considerevolmente ridotto nell'arco di 6 mesi consecutivi e di conseguenza escono dalla cassa di previdenza, a titolo non volontario, almeno il 10% degli assicurati e quindi il 10% delle prestazioni di libero passaggio di tutti gli assicurati della cassa di previdenza;
 - un'impresa viene ristrutturata e nell'arco di un esercizio escono dalla cassa di previdenza, a titolo non volontario, almeno il 5% degli assicurati e quindi il 5% delle prestazioni di libero passaggio di tutti gli assicurati della cassa di previdenza;

- una convenzione di adesione è sciolta e di conseguenza escono dalla cassa di previdenza almeno 30 persone (assicurati e beneficiari di rendite).

Se le convenzioni di adesione di diverse imprese giuridicamente indipendenti vengono sciolte contemporaneamente, queste imprese sono considerate come unità ai fini delle condizioni per la liquidazione parziale, se fanno parte dello stesso gruppo.

Art. 3 Condizioni per una cassa di previdenza individuale

(1) Le condizioni per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza individuale sono adempiute quando:

- l'effettivo di un'impresa è considerevolmente ridotto nell'arco di 6 mesi consecutivi e di conseguenza escono dalla cassa di previdenza, a titolo non volontario, almeno il 10% degli assicurati e quindi il 10% delle prestazioni di libero passaggio di tutti gli assicurati della cassa di previdenza;
- un'impresa viene ristrutturata e nell'arco di un esercizio escono dalla cassa di previdenza, a titolo non volontario, almeno il 5% degli assicurati e quindi il 5% delle prestazioni di libero passaggio di tutti gli assicurati della cassa di previdenza;

(2) Lo scioglimento della convenzione di adesione comporta la liquidazione della cassa di previdenza.

Art. 4 Condizioni per la Fondazione in senso stretto

Le condizioni per la liquidazione parziale della fondazione in senso stretto sono adempiute quando:

- almeno il 10% dei beneficiari di rendite senza datore di lavoro e quindi il 10% del capitale di copertura di tutti i beneficiari di rendite senza datore di lavoro viene trasferito a un altro istituto di previdenza o
- al momento della liquidazione parziale o della liquidazione di una cassa di previdenza secondo gli art. 2 e 3 la Fondazione in senso stretto dispone di fondi liberi.

Art. 5 Uscite volontarie

L'uscita è considerata volontaria quando non è riconducibile a una riduzione dell'organico o a una ristrutturazione dell'impresa. Le uscite volontarie di singoli assicurati, che sono concomitanti con una liquidazione parziale, non sono considerate ai fini della liquidazione parziale.

Art. 6 Obbligo di notifica ed esame della condizioni

(1) Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla Fondazione, al più tardi entro la fine di un esercizio, tutte le circostanze che potrebbero condurre a una liquidazione parziale.

(2) Il Consiglio di fondazione costata se sono soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale.

Art. 7 Giorno di riferimento

- (1) Il Consiglio di fondazione stabilisce il momento o il periodo determinante per la fissazione della cerchia degli interessati, in funzione dell'evento e dell'uscita degli assicurati. Determinante è il periodo citato agli art. 2 e 3. Se il piano di riduzione dell'organico o di ristrutturazione prevede un periodo diverso, è determinante quest'ultimo.
- (2) Se le uscite degli assicurati di un'impresa avvengono gradualmente nel corso di un esercizio o se una convenzione di adesione viene disdetta a decorrere dalla fine di un esercizio della Fondazione, come giorno di riferimento per la liquidazione parziale vale l'ultimo giorno di questo esercizio.

Se almeno l'80% delle uscite degli assicurati di un'impresa avviene a una determinata data nel corso di un esercizio o se la convenzione di adesione viene disdetta a decorrere da una determinata data nel corso di un esercizio, come giorno di riferimento per la liquidazione parziale vale l'ultimo giorno dell'esercizio precedente.

Art. 8 Bilancio della liquidazione parziale

- (1) La base per la determinazione dei fondi liberi e delle riserve di oscillazione del valore è rappresentata dal bilancio tecnico-assicurativo e dal bilancio commerciale (conto annuale con bilancio, conto d'esercizio e appendice) nonché da eventuali accantonamenti aggiuntivi (riporto), dai quali risulta la situazione finanziaria effettiva ai valori di vendita (valori di mercato). La valutazione dei valori patrimoniali e degli impegni nonché la costituzione di accantonamenti e riserve avvengono secondo i principi tecnici costantemente applicati. Determinante è il conto annuale verificato dall'ufficio di revisione, al giorno di riferimento della liquidazione parziale.
- (2) La quota degli accantonamenti tecnici e delle riserve di oscillazione del valore che spetta alla cassa di previdenza viene calcolata e contabilizzata al giorno di riferimento. Una cassa di previdenza dispone di fondi liberi se la riserva di oscillazione del valore ad essa attribuita supera il livello target.
- (3) Se tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il giorno di trasferimento dei fondi gli attivi o i passivi dovessero subire una variazione di rilievo, cioè di oltre il 5%, gli accantonamenti, le riserve di oscillazione del valore e i fondi liberi da trasferire o il disavanzo vengono corretti di conseguenza.

Art. 9 Quota dei fondi liberi

I fondi liberi vengono determinati in percentuale della prestazione di libero passaggio degli assicurati e del capitale di previdenza dei beneficiari di rendite. La quota dei fondi liberi spettante agli assicurati e ai beneficiari di rendite uscenti cor-

risponde a questa percentuale riferita alla loro prestazione di libero passaggio risp. al loro capitale di previdenza.

Art. 10 Conteggio di un eventuale disavanzo

- (1) Se al giorno di riferimento della liquidazione parziale dovesse risultare, tenuto conto del bilancio tecnico-assicurativo attuale e di eventuali accantonamenti aggiuntivi (riporto), un disavanzo ai sensi dell'art. 44 OPP2, questo disavanzo può essere detratto in misura proporzionale e individuale dalla prestazione di libero passaggio degli assicurati, a condizione che ciò non riduca l'aver di vecchiaia a norma della LPP. Se la prestazione di libero passaggio è stata già trasferita senza decurtazioni, l'assicurato o il nuovo istituto di previdenza deve rimborsare l'importo corrispondente alla deduzione.
- (2) Se al giorno di riferimento della liquidazione parziale dovesse risultare, tenuto conto del bilancio tecnico-assicurativo attuale e di eventuali accantonamenti aggiuntivi (riporto), un disavanzo ai sensi dell'art. 44 OPP2, questo disavanzo può essere detratto in misura proporzionale dal capitale di previdenza dei beneficiari di rendite.
- (3) Il disavanzo percentuale corrisponde al 100% meno il grado di copertura calcolato tenendo conto di eventuali accantonamenti aggiuntivi (riporto) secondo l'art. 44 OPP2. La quota del disavanzo a carico degli assicurati e dei beneficiari di rendite uscenti corrisponde a questa percentuale riferita alla loro prestazione di libero passaggio risp. al loro capitale di previdenza.

Art. 11 Diritti in caso di uscita individuale

In caso di uscita individuale sussiste un diritto individuale ai fondi liberi. Per il trasferimento dei fondi liberi si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 21 del regolamento di previdenza.

Art. 12 Diritti in caso di uscita collettiva

- (1) In caso di uscita collettiva sussiste un diritto proporzionale, individuale o collettivo, ai fondi liberi e un diritto collettivo alle riserve di oscillazione del valore. Inoltre sussiste un diritto collettivo agli accantonamenti tecnici, se vengono trasferiti anche i rischi assicurativi. Nel calcolo del diritto si tiene anche conto del contributo che il collettivo uscente ha fornito alla costituzione degli accantonamenti tecnici e delle riserve di oscillazione del valore. I diritti collettivi proporzionali vengono trasferiti collettivamente al nuovo istituto di previdenza. È possibile derogare o rinunciare interamente alla ripartizione proporzionale degli accantonamenti e delle riserve di oscillazione del valore se la liquidazione parziale ha effetti particolari sulla struttura della Fondazione o della cassa di previdenza e conduce a un mutato fabbisogno di accantonamenti ai sensi del riporto (art. 9).
- (2) Il diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di oscillazione del valore non sussiste se la liquidazione par-

ziale è stata causata dagli assicurati che escono collettivamente.

Zurigo, 24 settembre 2015

CPE Fondazione di previdenza Energia

Il presidente
Martin Schwab

Il vicepresidente
Peter Oser

Art. 13 Finanziamento dell'accantonamento per beneficiari di rendite restanti

Se la liquidazione parziale avviene in seguito allo scioglimento della convenzione di adesione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c) risp. art. 3 cpv. 2 e se i beneficiari di rendite rimangono presso la Fondazione, viene verificata la necessità di un ulteriore accantonamento. Se l'accantonamento non è finanziato dall'impresa, il diritto degli assicurati uscenti ai fondi liberi, alle riserve di oscillazione del valore e agli accantonamenti tecnici viene ridotto dell'importo di questo accantonamento.

Art. 14 Procedura

- (1) La Fondazione informa per tempo gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale e concede loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.
- (2) Ogni destinatario ha il diritto, entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione, di avanzare ricorso presso il Consiglio di fondazione contro la decisione della liquidazione parziale, la procedura e il piano di ripartizione. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto e motivato.
- (3) Entro termini ragionevoli, il Consiglio di fondazione prende una decisione in merito al ricorso e la comunica per iscritto, con relativa motivazione, alla cerchia delle persone che hanno avanzato il ricorso. Il Consiglio di fondazione segnala inoltre la facoltà dei destinatari, entro 30 giorni dalla notifica, di richiedere una verifica della decisione sul ricorso da parte dell'autorità di vigilanza competente.
- (4) Entro 30 giorni dal ricevimento della decisione del Consiglio di fondazione in merito al ricorso, gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di richiedere una verifica e una decisione dell'autorità di vigilanza sulle condizioni, la procedura e il piano di ripartizione.
- (5) Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo solo se il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale o il giudice istruttore lo dispone di ufficio o su richiesta del ricorrente. Se l'autorità di vigilanza non riceve opposizioni, il piano di ripartizione è attuato.
- (6) L'ufficio di revisione conferma nel suo rapporto il regolare svolgimento della liquidazione parziale.

Art. 15 Entrata in vigore, disposizioni finali

- (1) Il regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza e decisione del Consiglio di fondazione. Esso sostituisce il regolamento sulla liquidazione parziale della Fondazione del 25 marzo 2014.
- (2) Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione. Le modifiche devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.